Detraibilità dalle imposte delle spese di acquisto delle mascherine (dispositivo medico) per i privati

Avv. Pietro Maria di Giovanni

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con propria circolare 11/E del 6 maggio 2020, a quali condizioni le spese di acquisto di dispositivi di protezione individuale e, in particolare, di mascherine, possono essere detratte dall'imposta lorda sui redditi ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tale disposizione consente la detrazione dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica e la loro individuazione é rimessa ai provvedimenti del Ministero della Salute contenenti l'elenco puntuale delle specialité farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche.
Pertanto al fine di godere della detrazione di imposta occorrerà verificare se la mascherina acquistata rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della Salute e all'uopo potrà essere consultata la banca dati ministeriale all'indirizzo
http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_PULISCI.

Per fruire della detrazione – necessario che, dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l'indicazione

«dispositivo medico».
Generalmente i dispositivi medici sono individuati – secondo il sistema di codifica utilizzato ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria – con il codice «*AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)*» e al fine di agevolare l'individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo medico, il Ministero della Salute ha pubblicato, in allegato alla circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, un elenco non esaustivo dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro pi` comuni.
In tutti i casi in cui il documento di spesa riporti il codice «AD», attestante la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione, non – necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformité alle direttive europee.
Nell'attuale situazione emergenziale, però, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non ancora censiti nella banca dati dei dispositivi medici e, quindi, privi del codice "AD".
In tale caso ai fini della detraibilità della spesa é stato precisato che:

- per i dispositivi medici compresi nell'elenco ministeriale allegato alla circolare 20/E, occorre conservare la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE;
- per i dispositivi medici non compresi nell'elenco ministeriale allegato alla circolare 20/E occorrerà fornire la prova non solo che il prodotto riporti la marcatura CE ma anche che lo stesso é conforme alla normativa europea.

Il soggetto che vende il dispositivo medico pu*ƒ* assumere l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura «*prodotto con marcatura CE*» e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla citata circolare 20/E, il numero della direttiva comunitaria di riferimento.
In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformité alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.
Le spese sostenute per i dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia, semprech—risultino soddisfatte le condizioni in precedenza indicate.
Infine l'Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito circa la detraibilità della spesa per l'acquisto delle mascherine chirurgiche ha affermato che, poiché l'elencazione dei dispositivi medici contenuta nelle circolari ministeriali – da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, qualora le «*mascherine protettive*» siano classificate, in base alla tipologia, quali «*dispositivi medici*» dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente, le relative spese di acquisto sono detraibili nella misura del 19 per cento come stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.